



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 312
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 novembre 2014

INDICE**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 novembre 2014

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 19,55

IN SEDE REFERENTE

(1504) *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) *Roberta PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(811) *BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

(1233) *FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(1234) *LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso della seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (NCD), rifacendosi alle considerazioni svolte nell'ultima seduta, rinnova la sua richiesta di rinvio del seguito del-

l'esame sottolineando come una decisione in senso diverso risulterebbe fortemente criticabile.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver evidenziato che le problematiche sottese agli emendamenti in votazione sono ormai da lungo tempo all'attenzione della Commissione, si esprime in senso contrario rispetto alla proposta di rinvio del senatore Giovanardi.

Nello stesso senso del senatore Lumia si esprimono i senatori CAPPELLETTI (*M5S*), Maria MUSSINI (*Misto-MovX*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), Erika STEFANI (*LN-Aut*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Accogliendo una proposta della relatrice FILIPPIN (*PD*), i presentatori riformulano gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.10, rispettivamente, negli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), fra loro di identico contenuto, pubblicati in allegato al resoconto della seduta, sui quali la medesima relatrice esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) annuncia il proprio voto contrario sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), fra loro di identico contenuto, evidenziando come la previsione di un'ipotesi di divorzio non subordinata ad una precedente fase di separazione personale costituisca una innovazione radicale suscettibile di creare difficoltà e incertezze sul piano sistematico e di avere effetti negativi nella prassi applicativa. In particolare, l'assetto normativo risultante per effetto dell'introduzione di questa nuova ipotesi di divorzio rischia di svuotare di consistenza il vincolo matrimoniale, trasformando lo stesso in un impegno che, con leggerezza, può essere assunto e fatto venir meno sulla base di valutazioni prive di carattere oggettivo.

Su un piano più generale il senatore Giovanardi rileva come innovazioni di tale portata, non possano non presupporre un chiaro mandato da parte del corpo elettorale. Nell'attuale contesto nessuna forza politica, visto il risultato delle ultime elezioni, può vantare una simile legittimazione, né la decisione del Nuovo Centro Destra di entrare in una maggioranza di Governo e di consentire la prosecuzione della legislatura può giustificare che tale prosecuzione venga utilizzata per forzature come quella che oggi viene praticata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia che non parteciperà al voto, sottolineando sia l'esigenza di una diversa formulazione che assicurari un più efficace raccordo con la disciplina delle nuove modalità procedurali di scioglimento del vincolo matrimoniale di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, sia perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale del nuovo articolo 3-*bis* della legge n. 898 del 1970, chiedendosi

se la presenza o meno di figli possa giustificare una diversità di disciplina in ordine alle modalità di scioglimento del predetto vincolo.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti in votazione, evidenziando come il mantenere la necessità del passaggio per la fase della separazione personale, a fronte dell'assenza di figure deboli rispetto alle quali si pongano particolari esigenze di tutela, finisce per costituire, di fatto, una vessazione nei confronti di due persone che, come liberamente hanno deciso di unirsi in matrimonio, così altrettanto liberamente stanno decidendo di separarsi.

Il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sugli emendamenti in questione, evidenziando che tale disciplina è idonea a salvaguardare in ogni caso le parti più deboli, ossia i figli.

Il senatore CUCCA (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto in parziale dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia il proprio voto contrario sulla seconda parte delle proposte emendative in questione, evidenziando che tale opinione non è alcun modo ispirata da ragioni ideologiche.

Il divorzio «diretto» non tutela le parti deboli e anche la connotazione di consensualità, afferente allo stesso, non esclude rischi di un'utilizzazione strumentale del nuovo istituto, rischi che lo inducono a ritenere non condivisibile la nuova soluzione prospettata.

Precisa di condividere invece la prima parte degli emendamenti in questione, sui quali chiede pertanto la votazione per parti separate.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in questione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo per dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia il proprio voto contrario sulle proposte emendative in questione, sottolineando la necessità che la decisione di divorziare sia preceduta da un opportuno spazio di riflessione, svincolato dalle tempistiche dei tribunali, che non sono omogenee in tutte le aree del Paese.

Evidenzia altresì che dal divorzio stesso derivano obblighi – ad esempio di mantenimento – che possono durare a lungo e che concorrono a rendere necessario che una simile decisione sia adeguatamente ponderata.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la richiesta di votazione per parti separate avanzata dal senatore Cucca è accolta.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole alla prima parte dell'emendamento e contrario alla seconda, sottolineando con riferimento a quest'ultima che tale disciplina si presta ad abusi.

Il PRESIDENTE pone congiuntamente ai voti la prima parte degli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), fino alle parole «trasformato in consensuale».

La Commissione approva.

Successivamente la Commissione approva, con votazione congiunta, la restante parte dei predetti identici emendamenti.

Vengono, quindi, congiuntamente approvati nel loro complesso gli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2), integralmente sostitutivi dell'articolo 1, con conseguente preclusione di tutti i successivi emendamenti fino alla proposta emendativa 1.23 e inclusa la stessa.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione sull'emendamento 1.0.1.

L'emendamento 1.0.1 viene ritirato.

Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.0.6 e lo ritira.

Viene successivamente ritirato l'emendamento 1.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti inerenti all'articolo 2.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2, sui quali il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, il mantenimento del testo dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La Commissione respinge, con conseguente soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che l'emendamento 3.10 è stato dichiarato precluso, la relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 e sugli identici emendamenti 3.6 e 3.7, mentre il proprio avviso è contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 3. La relatrice sottolinea che gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 risultano estranei alla materia.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili per estraneità di materia le proposte emendative 3.1, 3.2 e 3.3.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.4 ha avuto un parere favorevole della Commissione bilancio a condizione che si sopprimano le parole «se sostenibile».

Rispetto a quest'ultima proposta emendativa la relatrice FILIPPIN (PD) precisa brevemente che tale disciplina recepisce prassi già esistenti.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 3.4, sottolineando però alcune perplessità circa la formulazione del medesimo e, in particolare, con riferimento alla necessità di prevedere un raccordo normativo con la possibilità di avvalersi del ricorso ai servizi sociali.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) sottolinea brevemente che i servizi di mediazione familiare accreditati sono soggetti privati.

Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), che suggerisce di rinviare l'esame della proposta emendativa, il senatore LEPRI (PD), dopo aver precisato che la dizione «se sostenibile» utilizzata nell'emendamento 3.4 è riferita esclusivamente alle possibilità finanziarie delle parti, ritira tale proposta emendativa.

Dopo che anche l'emendamento 3.5 è stato ritirato, la Commissione approva con votazione congiunta gli identici emendamenti 3.6 e 3.7.

Vengono successivamente dichiarati decaduti gli emendamenti 3.8 e 3.9 e viene quindi approvato l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8.

Vengono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

La relatrice FILIPPIN (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione in ordine allo stesso.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4, la Commissione approva la proposta emendativa 4.2 e l'articolo 4 come modificato.

Vengono poi dichiarati decaduti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1504 come modificato, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e altresì a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge connessi.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1504

Art. 1.

1.4 (testo 2)

CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti».

1.6 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione

dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti.».

1.10 (testo 2)

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti.».
